

**VERBALE N. 08/2024**

**COMUNE DI NIARDO**

---

PROVINCIA DI BRESCIA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU  
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO  
E  
ASSESTAMENTO GENERALE

IL REVISORE DEI CONTI

## COMUNE DI NIARDO

### Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio 2024

#### PREMESSA

In data 22/12/2023 con delibera nr. 30 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

In data 23/04/2024 il con delibera nr 06 il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2023, determinando il seguente risultato di amministrazione:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.569.208,97
RISCOSSIONI	+	1.294.996,89	2.414.747,39	3.709.744,28
PAGAMENTI	-	2.409.258,36	2.194.089,57	4.603.347,93
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			675.605,32
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			675.605,32
RESIDUI ATTIVI	+	1.929.034,41	621.209,38	2.550.243,79
<small>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</small>		0,00	0,00	0,00
<small>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</small>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	-	588.151,82	643.143,58	1.231.295,40
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			16.600,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			700.179,49
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	=			1.277.774,22
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:				
<b>Parte accantonata</b>				
Fondo crediti dubbia esigibilita'				263.458,92
Totale parte accantonata (B)				263.458,92
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				47.836,53
Vincoli derivanti da trasferimenti				153.107,10
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				3.060,04
Altri vincoli				146.934,07
Totale parte vincolata (C)				350.937,74
<b>Parte destinata agli investimenti</b>				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				663.377,56
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto				0,00
<small>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</small>				

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale ha approvato la seguente variazione di bilancio:

- variazione numero 1 approvata con Consiglio Comunale nr 07 del 23/04/2024.

Fino alla data odierna risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a euro 542.322,75 così composta:

fondi accantonati	per euro 0,00;
fondi vincolati	per euro 76.933,12;
fondi destinati agli investimenti	per euro 0,00;
fondi disponibili/liberi	per euro 465.389,63.

L'Organo di revisione rileva che l'Ente *non ha approvato* il bilancio di previsione applicando la quota disponibile del risultato di amministrazione (art. 1, comma 775, Legge di bilancio 2023 n. 197/2022) accertato con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023.

L'Organo di revisione rileva che l'Ente *non ha approvato* il bilancio di previsione applicando la quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023.

In data 18/07/2024 è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

*“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”*

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

*(in caso di applicazione dell'avanzo richiamare)*

*L'art. 187 TUEL dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati...."*

*2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:*

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

*3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".*

## ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la stampa del conto del bilancio
- b. le relazioni dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- c. la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al controllo analogo sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull'andamento della gestione e su possibili squilibri economici;
- d. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- e. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- f. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- g. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011;
- h. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del limite delle spese di personale, adeguato alle disposizioni del D.M. 17 marzo 2020;
- i. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere.

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2022 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono-programma dei lavori pubblici;

- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2021 e dal loro risultato non emerge) la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21 del D. Lgs. 175/2016.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si rileva che le somme calcolate sono coerenti con quanto previsto dalla normativa;

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Revisore Unico procede ora all'analisi della variazione di bilancio proposte al Consiglio comunale, riepilogata come segue:

CONTROLLO COMPETENZA (2024)					
	ENTRATE		SPESE		
Variazione (+)	145.672,61	+	151.470,78	+	
Variazione (-)	71.123,35	-	39.205,00	-	
Avanzo	37.716,52	+			
Fondo pluri.Vinc.	0,00	+			
Disavanzo			0,00	+	
<b>Totali</b>	<b>112.265,78</b>	<b>=</b>	<b>112.265,78</b>	<b>=</b>	
Differenza	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

CONTROLLO CASSA (2024)					
	ENTRATE		SPESE		
Variazione (+)	145.672,61	+	151.470,78	+	
Variazione (-)	71.123,35	-	39.205,00	-	
Def. al xx/xx/xx	0,00	+			
Pres. al xx/xx/xx	0,00	-			
	74.549,26	=	112.265,78	=	
Differenza	<b>0,00</b>		<b>37.716,52</b>		

CONTROLLO COMPETENZA (2025)					
	ENTRATE		SPESE		
Variazione (+)	10.742,12	+	10.742,12	+	
Variazione (-)	0,00	-	0,00	-	
Avanzo	0,00	+			
Fondo pluri.Vinc.	0,00	+			
Disavanzo			0,00	+	
<b>Totali</b>	<b>10.742,12</b>	<b>=</b>	<b>10.742,12</b>	<b>=</b>	
Differenza	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

CONTROLLO CASSA (2025)					
	ENTRATE		SPESE		
Variazione (+)	0,00	+	0,00	+	
Variazione (-)	0,00	-	0,00	-	
Def. al xx/xx/xx	0,00	+			
Pres. al xx/xx/xx	0,00	-			
	0,00	=	0,00	=	
Differenza	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

CONTROLLO COMPETENZA (2026)					
	ENTRATE		SPESE		
Variazione (+)	7.602,57	+	7.602,57	+	
Variazione (-)	0,00	-	0,00	-	
Avanzo	0,00	+			
Fondo pluri. Vinc.	0,00	+			
Disavanzo			0,00	+	
<b>Totali</b>	<b>7.602,57</b>	<b>=</b>	<b>7.602,57</b>	<b>=</b>	
Differenza	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

  

CONTROLLO CASSA (2026)					
	ENTRATE		SPESE		
Variazione (+)	0,00	+	0,00	+	
Variazione (-)	0,00	-	0,00	-	
Def. al xx/xx/xx	0,00	+			
Pres. al xx/xx/xx	0,00	-			
	0,00	=	0,00	=	
Differenza	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		675.605,32		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	16.800,00	16.800,00	16.800,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.749.730,24	1.632.508,32	1.629.368,77
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.770.832,98	1.612.029,80	1.608.890,25
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		16.800,00	16.800,00	16.800,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		77.487,03	79.270,57	79.270,57
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	35.733,94	37.078,52	37.078,52
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-40.236,66	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)	22.136,66	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	18.100,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)	O=G+H+I+L+M	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	520.186,09	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	700.179,49	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.909.493,77	81.400,00	81.400,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	18.100,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	6.111.759,35	81.400,00	81.400,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)	(-)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)	22.136,66	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		-22.136,66	0,00	0,00

Il Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data odierna;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2024/2026.

### **esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Niardo li, 18/07/2024

**Il Revisore dei Conti**

Dr. *Orienti* Cesare